

Repubblica Italiana

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE  
E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CONCESSIONE  
ALL'UNIONE DEI BENI IMMOBILI, DEI BENI STRUMENTALI E DEI BENI  
DI CONSUMO

REP. N. 00001

L'anno **duemilatredici (2013)**, il giorno Uno (1) del mese di  
Ottobre, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in  
Portomaggiore (Ferrara), Piazza Umberto I, n. 5, c.a.p.44015,  
con la presente convenzione, tra i Signori:

**ANTONIO FIORENTINI** Sindaco del Comune di **ARGENTA**, autorizzato  
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione  
consiliare n. 75 del 23.09.2013 - Codice Fiscale 00315410381;

**ANDREA MARCHI** Sindaco del Comune di **OSTELLATO** autorizzato  
alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione  
consiliare n. 52 del 23.09.2013 - Codice Fiscale  
001424300388;

**NICOLA MINARELLI** Sindaco del Comune di **PORTOMAGGIORE**,  
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con  
deliberazione consiliare n. 37 del 26.09.2013 - Codice  
Fiscale 00292080389;

**ANTONIO FIORENTINI** Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLI E  
DELIZIE**, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto

con deliberazione consiliare Unione n. 13 del 30.09.2013 -  
Codice Fiscale 93084390389;

**PREMESSO:**

- **che** con deliberazioni n. 5 del 18/02/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- **che** in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;
- **che**, successivamente, con deliberazioni n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l'inserimento dell'ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all'Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici

(Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;

- che l'art. 5 dello Statuto dell'Unione "Funzioni dell'Unione", modificato, recita: "1. All'Unione può essere conferito, da parte dei Comuni, l'esercizio di funzioni amministrative e servizi propri o delegati. La titolarità delle funzioni proprie dei Comuni che gli stessi conferiscono in gestione all'Unione, resta in capo ai medesimi secondo le leggi vigenti in materia.

2. I Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferiscono all'Unione, all'atto della sua costituzione, le seguenti funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,
- Sportello Unico per le Attività Produttive,
- Gestione delle risorse umane,
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione.

3. Entro l'01.01.2014 saranno conferite all'Unione - in conformità alle previsioni contenute nella L.R. 21 del 21.12.2012, le seguenti ulteriori funzioni:

➤ Protezione civile

➤ Servizi sociali.

4. Il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli comunali e del Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le convenzioni devono tassativamente specificare:

- o Il contenuto della funzione o del servizio conferiti
- o Le finalità
- o Le forme di consultazione degli Enti contraenti nonché la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni
- o Le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio
- o I rapporti finanziari tra gli enti
- o I reciproci obblighi e garanzie
- o La durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni. La durata del conferimento delle singole funzioni non può essere inferiore a 5 anni. La revoca anticipata da parte di uno o più Comuni è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta con l'accordo di tutti gli enti aderenti all'Unione.
- o Le conseguenze finanziarie (anche di carattere

sanzionatorio e risarcitorio) della revoca delle funzioni prima della scadenza e del mancato rinnovo del conferimento delle stesse alla scadenza pattuita, ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 8 con riferimento alla fattispecie del recesso del Comune dall'Unione e nell'art. 22 con riferimento al personale.

5.A seguito del conferimento delle funzioni, all'Unione competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6.L'Unione, inoltre, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni all'atto del conferimento della funzione. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto, all'Unione sono, inoltre, trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e servizi ad essa affidati in gestione, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dai bilanci dei Comuni."

- **che** l'art. 1 dello Statuto dell'Unione stabilisce che la sede legale dell'Unione è individuata presso il Comune di Portomaggiore;

- **che** con deliberazioni n. 75 in data 23.09.2013 del Consiglio comunale di Argenta, n. 52 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Ostellato e n. 37 del 26.09.2013 del Consiglio comunale di Portomaggiore esecutive ai sensi di

legge, i suddetti Comuni hanno approvato il presente schema di convezione;

- **che** l'Unione Valli e Delizie ha accettato il conferimento della funzione approvando al contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n...del 30.09.2013;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina la concessione da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione Valli e Delizie (nel proseguo denominata per brevità "Unione") di porzioni di beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività inerente le funzioni conferite in Unione.

**Art. 2 - Beni immobili**

1. La sede istituzionale dell'Unione è il Municipio di Portomaggiore, sito in Piazza Umberto I 5. E' individuata quale sede operativa principale, in aggiunta alla sede istituzionale dell'Unione, il Centro Servizi "Portoinforma", sito in Piazza Verdi 22. All'interno delle due strutture, gli spazi da destinare agli uffici dell'Unione sono quelli evidenziati nelle planimetrie allegate. Il Comune di Portomaggiore concederà detti spazi all'Unione sulla base di apposito atto approvato dalla Giunta del Comune e dalla Giunta dell'Unione e di un contratto-concessione stipulato

tra le parti. L'individuazione degli spazi potrà subire variazioni nel corso del tempo, anche in relazione al conferimento di ulteriori funzioni all'Unione da parte dei Comuni. In tal caso la nuova definizione planimetrica delle aree destinate ai servizi dell'Unione, avverrà mediante l'approvazione da parte della Giunta del Comune di Portomaggiore e della Giunta dell'Unione di apposito atto e la conseguente modifica del contratto-concessione stipulato tra le parti.

2. Il Comune di Portomaggiore, in quanto proprietario, provvederà a sostenere direttamente le spese di investimento, compreso l'eventuale acquisto di nuovi arredi, necessarie per l'adeguamento dei locali delle due sedi centrali, Municipio e Portoinforma. I Comuni di Argenta e Ostellato comparteciperanno alla spesa secondo i criteri indicati all'articolo 4.

3. Presso ogni Comune è di norma istituito, per ogni servizio conferito all'Unione, uno "Sportello Front-office", quale punto di accesso qualificato per cittadini, tecnici ed imprese che debbano fruire dello stesso. Gli immobili o le porzioni di immobili di ciascun Comune - ad eccezione del Comune di Portomaggiore sede dell'Unione, nel quale si concentra la maggior parte degli uffici del nuovo Ente locale - sono concessi in uso gratuito all'Unione sulla base di appositi atti approvati dalle Giunte dell'Unione e dei Comuni

medesimi e di contratti-concessione stipulati tra le parti. Restano a carico dei Comuni le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dati in concessione all'Unione, fatti salvi eventuali diversi accordi raggiunti tra le parti ed approvati dai competenti Organi dei Comuni e dell'Unione.

**Art. 3 - Beni strumentali**

1. I Comuni concedono all'Unione le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili necessari allo svolgimento dell'attività, incluse le dotazioni tecnologiche ed informatiche la cui disciplina formerà oggetto di apposita convenzione. L'identificazione di tali beni avviene mediante la redazione di un inventario approvato con delibere di Giunta dell'Unione e dei Comuni. Il suddetto inventario sarà allegato ad apposito contratto-concessione sottoscritto dalle parti ed i beni in esso elencati saranno consegnati dal Comune all'Unione all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

I Comuni, dopo la prima fase di avvio dell'Unione, potranno valutare l'opportunità di trasferire le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili necessari allo svolgimento dell'attività, in proprietà all'Unione.

2. Qualora i Comuni concedano in comodato all'Unione autovetture di servizio appartenenti al proprio parco mezzi, l'Unione provvederà al rimborso delle spese sostenute per carburante, assicurazione, bolli, bollini blu, revisioni e



manutenzioni, sulla base di apposito rendiconto analitico  
tramesso con periodicità semestrale dai Comuni all'Unione  
medesima. I Comuni, dopo la prima fase di avvio dell'Unione,  
potranno valutare l'opportunità di trasferire i mezzi in  
proprietà all'Unione.

3.L'Unione ha l'obbligo di condurre i beni mobili con la  
dovuta diligenza e provvederà alle spese di gestione ed  
eventuale sostituzione a causa di deterioramento dovuto  
all'uso, di tali beni.

4.In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di  
scioglimento dell'Unione, i beni concessi in uso sono  
automaticamente riconsegnati all'ente proprietario, salvo  
diverso accordo tra le parti.

#### **Art. 4 - Rapporti finanziari**

1.Le spese di allestimento e di gestione degli "Sportelli  
Front-Office" dell'Unione istituiti presso i singoli Comuni,  
sono poste a carico di ciascuno di essi. Le spese di gestione  
relative agli uffici allocati nella sede dell'Unione, presso  
il Municipio di Portomaggiore e l'immobile Portoinforma,  
invece, sono poste a carico dell'Unione con le modalità  
disciplinate dal presente articolo.

2.Le spese di investimento relative all'esecuzione di **lavori**  
che il Comune di Portomaggiore esegue per l'adeguamento delle  
due sedi centrali, Municipio e Portoinforma, sono rimborsate  
dai Comuni di Argenta e Ostellato al Comune di Portomaggiore,

proprietario dei beni, entro trenta giorni dall'invio di apposito rendiconto predisposto dal Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore e trasmesso ai Comuni, sulla base di una ripartizione calcolata in proporzione alla popolazione residente nei Comuni aderenti al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di effettuazione della spesa. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2011 nei Comuni aderenti:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 - 15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 - 29,86%

3. Le spese per l'acquisto di **nuovi arredi** che il Comune di Portomaggiore sostiene per dotare le due sedi centrali, Municipio e Portoinforma dei beni necessari ad ospitare ed a rendere funzionali gli uffici dell'Unione, sono rimborsate integralmente al Comune di Portomaggiore, dai Comuni di Argenta e Ostellato, in proporzione alla rispettiva popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di effettuazione della spesa. Per l'anno 2013 la spesa è pertanto ripartita in base alla seguente proporzione riferita alla popolazione residente al 31/12/2011:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 82,88%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 -  
17,12%

e ciò in considerazione del fatto che il Comune di Portomaggiore contribuisce mettendo a disposizione dell'Unione la maggior parte degli arredi che ha già in dotazione.

4. Le spese di utilizzo e **di funzionamento**, relative agli spazi degli immobili del Municipio di Portomaggiore e di Portoinforma, sono definite in base ai millesimi di superficie destinate all'Unione, individuati da apposite planimetrie. Tali spese sono ripartite tra i Comuni aderenti all'Unione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di effettuazione della spesa che, per l'anno 2011, è la seguente:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,  
47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 -  
15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 -  
29,86%

Le suddette spese sono rimborsate in quota parte dall'Unione al Comune di Portomaggiore proprietario, con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla

presentazione di apposito rendiconto predisposto dal Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore e trasmesso all'Unione, allo scadere di ogni periodo di riferimento.

5. Il Comune di Portomaggiore, dopo la prima fase di avvio dell'Unione, potrà valutare l'opportunità di trasferire i contratti relativi alle spese di funzionamento all'Unione, che provvederà a sostenerne i costi direttamente. Le tipologie di spesa che non potranno essere trasferite saranno comunque soggette a rimborso.

6. Le spese relative alle stampanti multifunzione utilizzate dal personale del Comune di Portomaggiore trasferito in tutto o in parte all'Unione, saranno rimborsate dall'Unione al Comune di Portomaggiore, sulla base del rendiconto analitico predisposto dal Servizio Finanziario del Comune di Portomaggiore e trasmesso trimestralmente all'Unione.

#### **Art. 5 - Beni di consumo**

1. Le spese per acquisto di beni di consumo, quali carta, cancelleria varia o altri beni necessari al funzionamento degli uffici dell'Unione, saranno sostenute direttamente dall'Economo dell'Unione e ripartite tra i Comuni aderenti all'Unione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di effettuazione della spesa che, per l'anno 2011, è la seguente:

- Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 - 54,47%
- Ostellato - popolazione al 31/12/2011: 6.487 - 15,67%
- Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 - 29,86%

2. Qualora in una prima fase di avvio dell'Unione, dette spese dovessero essere anticipate dal Comune di Portomaggiore, le stesse dovranno essere rimborsate dall'Unione, secondo i medesimi criteri indicati all'articolo 4 comma 3 della presente convenzione.

**Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione-Recesso**

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dall'1 ottobre 2013 ed ha durata pari a quella dell'Unione stessa.

2. La revoca rispetto alla scadenza, disposta da uno o più dei Comuni aderenti, è priva di efficacia, salvo che essa non sia disposta con l'accordo di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione. In tal caso l'accordo dovrà essere approvato dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione e dall'Unione stessa e dovrà disciplinare le conseguenze finanziarie ed ogni altro obbligo a carico di ciascun ente, ferme restando le conseguenze disciplinate dalle norme dello Statuto e contenute, in particolare, negli articoli 8 e 22.

**Art. 7 - Tutela dei dati e sicurezza**

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione dei Comuni per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del

trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7.L'accesso ai dati di ogni singolo Comune presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

#### **Art. 8- Controversie**

1.La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

#### **Art. 9 - Rinvio**

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

2.Fatto salvo quanto previsto e disciplinato specificamente nel presente atto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

**Art. 10 - Regime imposta di bollo e di registro**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72.

2. La presente convenzione sarà registrato in termine fisso scontando la relativa imposta in misura fissa a norma dell'art. 5, comma 1 del DPR 131/86 in combinato disposto con l'art. 10 dell'ivi allegata Tariffa, Parte I.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Argenta

Florentini Antonio

Per il Comune di Ostellato

Marchi Andrea


Per il Comune di Portomaggiore

Minarelli Nicola

Per l'Unione Dei Comuni "Valli e Delizie"

Florentini Antonio







*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten mark.*

*Handwritten mark.*


US  
US  
US  
US

*Ar*  
*d*  
*A*




PIANTA PIANO SECONDO - SUE SUAP

*Handwritten notes:*  
A  
Su  
P



**PIANTA PIANO TERRA**  
SCALA 1:100

PIAZZA UNBERO I



**PIANTA PIANO SOTTOTETTO**  
SCALA 1:100